Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – Procura federale – art. 122, comma 4, CGS - riapertura delle indagini – eccezione alla regola del termine- durata massima delle indagini

Descrizione

Ai sensi dell'art. 122, comma 4 del CGS – secondo cui dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanza rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza - costituisce un'eccezione alla regola codicistica che impone un termine massimo di durata delle indagini, a garanzia del rispetto del principio di rapida definizione della posizione degli incolpati. Eccezione che tale cesserebbe di essere ove se ne consentisse l'applicazione generalizzata ai casi nei quali la riapertura delle indagini già archiviate si rivelasse necessaria a sopperire a carenze probatorie verificatesi per errori imputabili all'operato degli Uffici federali.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 8/CFA/2020-2021/A

Presidente

Torsello

Relatore

Leozappa

Riferimenti normativi

art. 122, comma 4, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 008 CFA del 10 settembre 2020 (A.S.D. Roccella-sig.Maurizio Misiti-Procura Federale-A.S.D. Corigliano Calabro)